

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2810

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CURCI, SODANO

Presentata il 17 aprile 1985

Istituzione della docenza ospedaliera

ONOREVOLI COLLEGHI! — La medicina, quale scienza in continua evoluzione, richiede il massimo impegno sul piano dell'aggiornamento di chi la pratica e, per l'interesse della collettività, della massima diffusione delle conoscenze.

È quindi presupposto indispensabile l'integrazione tra l'università e le altre strutture, in particolare quelle ospedaliere, nonché l'individuazione di stimoli culturali e pratici acciocché tutti i medici si rendano partecipi di ogni progresso.

L'attuale legislazione universitaria ed ospedaliera, la situazione di fatto determinatasi con l'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale, i recenti provvedimenti sull'università, hanno reso, in questa fase di avvio, più difficile il processo di osmosi e meno motivato l'interesse allo studio di vasti settori.

Occorre dunque superare gli aspetti negativi dell'attuale momento, restituire

alla Scuola medica, nella sua accezione più ampia, vasti spazi, nella partecipazione il più estesa possibile, delle migliori energie del mondo medico italiano, aprendo ragionevoli varchi nel muro che si è andato alzando tra università ed ospedali, recuperando infine all'aggiornamento ed alla ricerca coloro che, in questo processo ipercorporativo, hanno finito col subire una situazione di emarginazione.

Ciò non tanto e non solo nell'interesse dei singoli medici o di alcune categorie tra di essi, ma piuttosto perché l'assistenza sanitaria non abbia a patirne sul piano della qualità complessiva per l'oggi e per il domani.

La proposta di legge sulla docenza ospedaliera tende a questi scopi:

riconoscere la funzione didattica che i medici ospedalieri hanno, di fatto e per legge, sempre svolto;

riaprire una concreta comunicazione e collaborazione tra università ed ospedali, indispensabile alla formazione post-universitaria degli specialisti;

sollecitare i secondari ospedalieri all'aggiornamento ed alla ricerca.

Il tutto nel pieno rispetto della autonomia dei due mondi, universitario ed ospedaliero, avendo chiaro che spetta prioritariamente al primo la didattica e la ricerca, ed al secondo l'assistenza, ma nella ferma convinzione che queste diverse attività sono nella vita universita-

ria ed ospedaliera prevalenti, ma non esclusive.

Senza quindi intaccare il ruolo insostituibile delle facoltà di medicina nell'insegnamento e senza voler prefigurare condizioni che confondano ruoli ed generino confusione, come già con altri provvedimenti del passato furono riconosciuti i diritti, anche economici, dei medici universitari nell'espletamento della assistenza, così sembra opportuno riconoscere una specifica funzione didattica ai medici ospedalieri anche nella logica di incentivare l'intera categoria a rendersi partecipe e protagonista sul piano della cultura e del progresso della scienza.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In applicazione degli articoli 45 e 46 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, compete anche ai medici ospedalieri l'attività didattica relativa al tirocinio pratico degli studenti della facoltà di medicina ed alla formazione post-universitaria del medico.

Tale attività si svolge sotto la responsabilità dei primari ospedalieri.

Agli stessi sanitari è di norma affidata la didattica nelle scuole di formazione del personale paramedico.

ART. 2.

Ai primari ospedalieri degli ospedali del Servizio sanitario nazionale nonché degli ospedali di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, compete la qualifica di docente ospedaliero per la specialità cui è relativo il primariato e per tutto il periodo di servizio effettivo.

ART. 3.

I docenti ospedalieri le cui strutture vengono utilizzate dalle scuole di specializzazione della facoltà di medicina fanno parte di diritto del collegio dei docenti della relativa scuola.

L'insegnamento ad essi assegnato è retribuito secondo quanto previsto per i professori associati, od a contratto, dell'università.

ART. 4.

Assumono la qualifica di docente ospedaliero aggiunto tutti i sanitari ospe-

dalieri di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità primaria nella specialità nella quale prestano servizio effettivo.

Acquistano altresì di diritto la qualifica tutti i sanitari in servizio effettivo in posizione non apicale che abbiano conseguito la libera docenza nella stessa specialità o in specialità affine.

ART. 5.

Il mantenimento del titolo di docente ospedaliero aggiunto per tutto il periodo di effettivo servizio ospedaliero è legato alla presentazione ogni tre anni di una relazione documentata sulla attività didattica-scientifica svolta, concernente lezioni, pubblicazioni, partecipazione attiva a congressi e quant'altro di simile.

La commissione giudicante è composta da cinque docenti ospedalieri sorteggiati annualmente da ogni ordine dei medici, tra quelli del relativo territorio.

In caso di contestazione fa testo il parere della commissione centrale.

ART. 6.

La commissione centrale è costituita da sei docenti ospedalieri i cui nominativi sono sorteggiati annualmente presso la Federazione nazionale degli ordini dei medici tra i docenti ospedalieri iscritti all'albo nazionale istituito presso la Federazione nazionale degli ordini dei medici medesima.

Tale commissione è integrata da un rappresentante alla Federazione nazionale degli ordini dei medici scelto tra i membri del consiglio nazionale.

Il presidente viene eletto tra i membri della commissione.

ART. 7.

Gli ordini dei medici istituiscono ed aggiornano annualmente, su presentazione della relativa documentazione, entro il 31 marzo, l'albo dei docenti ospedalieri e quello dei docenti ospedalieri aggiunti

per trasmetterlo ai Ministeri della sanità e della pubblica istruzione, alla regione di appartenenza ed alle facoltà di medicina della stessa regione ed alla Federazione nazionale ordine dei medici.

ART. 8.

Ogni tre anni presso gli ordini dei medici provinciali viene costituita una commissione di coordinamento dei docenti ospedalieri.

Essa è costituita da cinque membri dei quali quattro eletti dai docenti ospedalieri ed uno dai docenti ospedalieri aggiunti: quest'ultimo assume funzioni di segretario.

A tale commissione è demandato il coordinamento della attività didattica degli ospedali, l'approvazione di iniziative individuali o collettive, il controllo etico dell'attività dei docenti ed eventuali provvedimenti disciplinari, il collegamento con gli ordini dei medici, con le facoltà di medicina, con le amministrazioni ospedaliere e con le regioni.